

## **CANCELLAZIONE PROTESTI ASSEGNI**

Il nominativo della persona fisica o giuridica contro cui è stato elevato il protesto di un assegno **non può essere cancellato dall'elenco dei protesti prima che sia decorso un anno dalla data del protesto.**

La cancellazione, dopo tale data, può essere eseguita solo tramite RICORSO per RIABILITAZIONE presentato al TRIBUNALE di Pordenone, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, II° piano.

Se il protesto è stato elevato in altra provincia, il ricorso deve essere presentato al Tribunale di tale provincia.

E' indispensabile essere in possesso dell'assegno pagato o di idonea documentazione attestante il deposito di una somma pari al capitale, gli interessi, le spese di protesto e la penale del 10% dell'importo capitale.

**Prima della pubblicazione sull'elenco dei protesti, è possibile presentare un ricorso contro la pubblicazione da presentare alla Camera di Commercio in caso di errore, furto o smarrimento dell'assegno, o altri motivi da esporre nel ricorso stesso, o rivolgersi ad uno studio legale per un ricorso ex 700 cpc presso il Tribunale.**

Il protesto di un assegno comporta anche

- 1) L'applicazione di sanzioni amministrative (condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria) da parte della Prefettura nei confronti del firmatario dell'assegno.
- 2) L'iscrizione da parte della banca alla CAI (Centrale Allarme Interbancaria) -

Chi è stato protestato con la causale A20 (mancanza fondi) può evitare sia le sanzioni amministrative sia l'iscrizione alla CAI pagando entro 60 giorni dal termine utile per il protesto il capitale indicato nell'assegno, gli interessi, le spese di protesto e la penale del 10% dell'importo capitale.

Dovrà quindi farsi rilasciare dal creditore la dichiarazione di pagamento totale delle somme sopra indicate, dichiarazione che deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. L'autenticazione può essere effettuata anche presso ogni Comune.

Nel caso non riesca a rinvenire il creditore, può effettuare presso un istituto bancario il deposito di una somma pari al capitale, gli interessi, le spese di protesto e la penale del 10% dell'importo capitale.

La dichiarazione, in bollo, dovrà essere fatta pervenire alla banca ed all'UNEP (ufficiali giudiziari) nel termine dei sessanta giorni previsti dalla legge per evitare l'iscrizione al CAI e l'invio del rapporto in Prefettura.